

DELIBERA N. 102/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' RADIO
VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "VIDEO CALABRIA") PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 36 BIS,
COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 177/2005**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N.04/2020 - PROC. 26/21/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 6 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria*”,

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 21 dicembre 2017;”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Calabria - Cont. n. 04/2020 è stata contestata, in data 24 dicembre 2020 e notificata in pari data, alla società Radio Video Calabria 99 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Video Calabria*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo n. 177/05.

Le violazioni sono state riscontrate nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Calabria compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una

sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall' emittente dalle ore 00:00 del giorno 12 ottobre 2020 alle ore 24:00 del giorno 18 ottobre 2020.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 23 novembre 2020 la relazione finale fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Radio Video Calabria 99 S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Video Calabria", ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive occulte in un contesto apparentemente informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore attraverso una adeguata forma di segnalazione della finalità promozionale delle trasmissioni medesime.

Specificamente, è stato rilevato che, nel corso della trasmissione denominata "Living Calabria", andata in onda il 13 ottobre 2020 dalle ore 15.20 alle ore 16.15 circa, durante un'intervista rivolta dalla conduttrice ai proprietari della "Tenuta Iuzzolino", all'interno della tenuta medesima e, successivamente in un punto vendita, vengono promossi i prodotti della tenuta, in particolare vini e alcolici, con esibizione accurata degli stessi su cui si soffermano inquadrature indugianti sulle etichette con la denominazione della tenuta, mentre vengono illustrate con toni enfatici ed elogiativi le caratteristiche dei prodotti.

Ugualmente, dalle ore 08.00 alle ore 08.45 circa del 14 ottobre 2020 è andata in onda la trasmissione "Il viaggio di Francesca", in cui vengono promossi i prodotti dell'azienda "Delizie Vaticane", anche in questo caso con la presentazione dei prodotti per mezzo di toni elogiativi insistiti, in un contesto apparentemente informativo e/o di intrattenimento, mentre la conduttrice si sofferma sull'inquadratura di svariate conserve alimentari riportante il marchio "delizie vaticane", senza rendere edotto il telespettatore della finalità promozionale del servizio mandato in onda.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 04/2020, la società Radio Video Calabria 99 S.r.l ha, in data 19 gennaio 2021, inviato memorie difensive ed ha richiesto un'audizione svoltasi il 4 febbraio 2021 in modalità telematica per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19.

La società in parola ha richiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico eccependo, sommariamente, quanto segue:

1. [...] *"l'impostazione editoriale dell'emittente televisiva riconosce nella promozione attenta e articolata del territorio, soprattutto in alcuni settori (agroalimentare e artigianato) l'unica leva possibile di sviluppo pulito e sostenibile della Calabria".* [...] *"La Calabria, com'è noto, non dispone di grandi aziende agroalimentari e artigiane; per questo, non è possibile scindere, anzi, non si deve farlo, pena la distruzione di un progetto strategico per l'Italia, il Mezzogiorno e la Calabria, il prodotto (vini, formaggi, olio, ecc.) dalle "facce" delle persone, dei singoli imprenditori e delle famiglie degli imprenditori."*[...] *"Nella fattispecie, quindi, il servizio cui si fa riferimento non intendeva parlare in alcun modo di "merci", in un'ottica puramente e meramente commerciale, bensì, al contrario, di uomini, di*



imprenditori, di calabresi, di energie positive, di esempi virtuosi impegnati nella produzione di vino dell'area cirotana”.

2. *“I servizi dedicati alle aziende “Iuzzolini” e “Delizie Vaticane” non avevano intenti commerciali[...] Vi confermiamo che la società Video Calabria non ha percepito nessun importo per attività di comunicazione pubblicitaria dalle aziende riportate nella contestazione, come si può facilmente rilevare dai nostri dati contabili”.*
3. Da ultimo, in sede di audizione, la suddetta società ha dichiarato espressamente che *“si rende disponibile a cessare l'attività prestata a favore delle aziende calabresi, nel caso in cui l'Autorità ritenesse illegittime le trasmissioni in questione”.*

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Calabria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0108200 del 3 marzo 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della Radio Video Calabria 99 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Video Calabria”, per essere incorsa nella violazione contestata.

Questa Autorità, esaminata la documentazione istruttoria e presa visione delle registrazioni, ritenendo non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua*, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* del d.lgs. 177/2005.

Si ravvisa, infatti, il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nelle trasmissioni contestate e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale, deve soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella vicenda in esame, infatti, si rileva che, nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate, non risulta presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore della comunicazione commerciale audiovisiva necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. Con riferimento, poi, alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* del d.lgs. n. 177/05, dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza tra le aziende protagoniste delle trasmissioni e la società contestata, si rilevano, comunque, elementi presuntivi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che sia stata contestata, correttamente, la fattispecie della c.d. pubblicità occulta. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvenivano sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sul prodotto e inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio stesso, non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative-informative e dall'esposizione insistita e ripetuta del prodotto e dalla chiara leggibilità del suo marchio sia nel ricorso a un linguaggio, a sua



volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti al prodotto stesso, come sopra riportato. Sulla base di tali indizi, quindi, l'esibizione "dei vini e dei prodotti alimentari" che appaiono durante i servizi, non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo. In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quel determinato prodotto assumono un esplicito intento promozionale in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su uno specifico marchio e prodotto e non su una pluralità di marchi e prodotti offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore. In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez.III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera "*comunicazione commerciale occulta ai sensi dell'art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177 del 2005 l'esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadature indugianti in maniera innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative*".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "*Le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Radio Video Calabria 99 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Calabria*", delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti

sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 408.401,00 euro e un utile di bilancio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due (n.2) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;



ORDINA

alla società Radio Video Calabria 99 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Video Calabria*”, con sede legale in Crotona (KR), Piazza Pitagora snc (CF.01306900794) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 102/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 102/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba